



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede l’obbligo per gli enti territoriali di trasmettere i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall’articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*» (Legge di bilancio 2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 769, della citata legge del 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede “*Al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l’offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.*”;

**VISTO** il comma 770 del citato articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale stabilisce che “*I contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 769 sono destinati ai comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:*

- a) hanno una popolazione residente, come risultante dai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;*
- b) hanno subito una variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 in misura superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;*
- c) sono classificati come comuni totalmente montani;*
- d) sono in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*

**VISTO**, altresì, il successivo comma 771 del medesimo articolo 1, che prevede che il riparto del fondo di cui al comma 769, dell'articolo 1, della citata legge n. 207 del 2024, è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alle spese della missione 12 così come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato dall'ente;

**RITENUTO** che, ai fini della ripartizione del fondo di cui al menzionato articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con particolare riferimento agli enti in dissesto finanziario, debbano essere presi in considerazione anche gli enti in dissesto fuori dai cinque anni dall'anno dell'ipotesi con gli organismi straordinari di liquidazione che non hanno approvato il rendiconto di gestione, come risultanti dalla banca dati del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

**RITENUTO OPPORTUNO** indicare i criteri e le modalità atti ad individuare gli enti beneficiari e l'importo del contributo da assegnare attraverso specifica Nota metodologica di cui all' Allegato A del presente decreto;

**CONSIDERATO**, altresì, che secondo quanto previsto dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario, il quale, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento;

**ACQUISITO** il parere tecnico favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 27 febbraio 2025, sulla Nota Metodologica per il riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 marzo 2025;

## **DECRETA**

### Articolo 1

1. I comuni, classificati come comuni totalmente montani, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, caratterizzati da una popolazione residente nell'anno 2023 ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011, in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono individuati nell'allegato B al presente decreto, in base alle modalità definite nell'allegato A "Nota metodologica".
2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, sono ripartite tra i comuni di cui al comma 1 del presente decreto in proporzione alle spese risultanti per la missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, in base alle modalità definite nell'allegato A "Nota metodologica", secondo gli importi indicati nell'allegato B.
3. Gli allegati A) e B) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### Articolo 2

1. Per il contributo straordinario, assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le annualità 2025 e 2026, è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. L'inosservanza del termine di cui al primo comma, comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2025

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE

Giorgetti

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Piantedosi